LE CIRCOSCRIZIONI PERSONALI *

Juan Ignacio Arrieta

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Nozione e caratteristiche: a) comunità circoscritte su base personale; b) erette dietro parere della Conferenza episcopale; c) con un proprio diritto statutario o speciale; d) amministrate attraverso funzioni episcopali compartecipate; e) che necessitano del coordinamento con le locali gerarchie territoriali; f) inerisce loro una dimensione territoriale; g) godono di una capacità di auto-organizzazione interna; h) sottoposte ai controlli gerarchici di qualsiasi circoscrizione. 3. Le diocesi personali. 4. Le prelature personali: a) questioni ermeneutiche e di concetto; b) l'indole finalistica delle prelature personali; c) il diverso grado di attuazione dei can. 294-297; d) l'ascrizione dei fedeli alle prelature personali. 5. Gli ordinariati castrensi. 6. Gli ordinariati latini per i fedeli di rito orientale.

1. INTRODUZIONE

La Chiesa di Cristo si presenta come una *communio ecclesiarum*[1], cioè, come una comunione di Chiese particolari radunate attorno ai propri pastori, e nelle quali è immanentemente presente

* Relazione tenuta all'Università degli Studi di Padova il 27 gennaio 1994.

1. Cfr. CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communionis notio* del 28 maggio 1992, AAS 85 (1993) 838 ss.; i principali riferimenti all'argomento nella dottrina del Concilio Vaticano II vengono indicati nella nota 1 del documento.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

la Chiesa universale[2]. Le problematiche relative al doppio livello –universale e particolare– dell'unica Chiesa, e al loro rapporto, da un lato comunionale, dall'altro immanente, sono molteplici e non ci consentono, in questa sede, un loro studio particolareggiato. Per quanto riguarda il nostro tema, diremo soltanto che quella di Chiesa particolare è una nozione teologica e che, tradotta in categorie strutturali canonistiche, possiede elementi costitutivi i quali trovano una applicazione propria solamente nelle diocesi[3]. Le altre strutture, utilizzate per organizzare gerarchicamente le comunità cristiane –come è stato posto in rilievo sia dalla dottrina che dalla Santa Sede, per alcune concrete figure– pur avendo elementi di somiglianza con le diocesi, strettamente non si richiamano tuttavia alla nozione teologica di Chiesa particolare[4].

Ciò obbliga ad impiegare una categoria tecnica che possa riferirsi indistintamente a tutte le strutture comunitarie gerarchiche senza tradire la diversa natura teologica di esse.

2. Sul rapporto di immanenza, cfr. lett. *Communionis notio, cit., n. 9*; vedi in dottrina, tra gli altri, E. CORECCO, *Iglesia particular e Iglesia universal en el Vaticano II*, in AA. VV. «Iglesia universal e Iglesias particulares», Pamplona, 1989, p. 89 ss.; A.M. ROUCO-VARELA, *Iglesia universal-Iglesia particular*, in «Ius Canonicum» 43, 1982, p. 231 ss.; P. RODRÍGUEZ, *Iglesias particulares y Prelaturas personales*, Pamplona, 1986, p. 145 ss; W. AYMANS, *Diritto canonico e comunione ecclesiale. Saggi di diritto canonico in prospettiva teologica*, Torino, 1993, p. 12 ss.

3. Cfr. J. I. ARRIETA, *Concepto canónico-fundamental de la noción de Iglesia particular*, in «Iglesia universal e Iglesias particulares», cit., pp. 279 ss.; IDEM, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in «Ius Ecclesiae» 6, 1994, p. 5 ss.

4. Vedi in dottrina E. CORECCO, *Chiesa particolare*, in «Digesto delle discipline pubblicistiche» III, Torino, 1989, p. 19; J. L. GUTIÉRREZ, *Las dimensiones particulares de la Iglesia*, in AA.VV. «Iglesia universal e Iglesias particulares», cit. p. 251 ss.; per quanto concerne le amministrazioni apostoliche, vedi l'intervento ufficiale del card. A. SODANO, in *L'Osservatore Romano* del 9 dicembre 1991, p. 7, relativo alla natura delle amministrazioni create poco prima in Russia.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

Come abbiamo avuto occasione di osservare altrove[5] la diversità strutturale che tali comunità configurate gerarchicamente possono assumere, si spiega per una diversificata traduzione giuridico-strutturale del rapporto di immanenza che in esse si realizza fra il livello universale e quello particolare della Chiesa.

A nostro avviso è la categoria tecnica di circoscrizione ecclesiastica quella più adeguata per far riferimento a tutte le strutture comunitarie gerarchiche. Essa è stata impiegata dalla stessa dottrina e da una ininterrotta prassi giuridica della Chiesa riscontrabile, fra l'altro, dal semplice esame dei documenti di erezione delle strutture diverse da quelle diocesane[6]. Tuttavia, è chiaro che l'impiego della nozione di circoscrizione ecclesiastica deve prescindere, come esige la dottrina del Vaticano II ed esplicitamente il n. 8 dei *Principia* per la revisione del codice di diritto canonico del 1917[7], da ogni aderenza territorialistica. L'uso che se ne fa adesso mira, soltanto, alla *delimitazione*[8], in modo certo, di un gruppo ecclesiale. In funzione del criterio delimitativo identificante il singolo gruppo, distinguiamo, quindi, le circoscrizioni territoriali dalle circoscrizioni personali, queste ultime oggetto di esame della nostra relazione.

Come è noto, ed è un principio contenuto esplicitamente nella legge canonica (can. 372 § 1), il fattore territoriale è il criterio

5. Vedi J. I. ARRIETA, *Confessioni religiose, II) Chiesa Cattolica - diritto canonico*, in «Enciclopedia giuridica» IX (aggior.), Roma, 1993.

6. Vedi, per es., G. FERROGLIO, *Circoscrizioni ed enti territoriali della Chiesa*, Torino s.d.; J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, 1989, p. 293 ss.; E. TEJERO, *Circunscripciones eclesiásticas*, in «Gran Enciclopedia RIALP» V, Madrid, 1984, p. 663-664; G. FELICIANI, *Circoscrizioni ecclesiastiche*, in «Enciclopedia giuridica» VI, Roma, 1988.

7. Cfr. SINODO DEI VESCOVI, *Principia quae pro Codicis Iuris Canonici recognitione proponuntur a Synodo Episcoporum approbantur*, n. 8, in "Communicationes" 1, 1969, p. 84.

8. Cfr. J. HERVADA, *Significado actual del principio de territorialidad*, in "Fidelium Iura" 2, 1992, p. 229 ss.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

organizzativo basilare nella configurazione della società ecclesiale. E' infatti il criterio primario e generale per determinare, tramite il domicilio, il pastore proprio dei battezzati (can. 107), e concretizzare l'ambito dell'azione ministeriale e della giurisdizione dei pastori (can. 136); è soprattutto in base ed in riferimento ad un territorio, che la Chiesa si è andata organizzando lungo i secoli, erigendo parrocchie e chiese cattedrali, diocesi e province ecclesiastiche, e più recentemente, costituendo conferenze episcopali nell'ambito del territorio dello stesso Stato, per coordinare l'esercizio della funzione episcopale di governo.

In questo contesto organizzativo fondato sulla strutturazione territoriale della Chiesa, le concrete necessità pastorali di ogni tempo[9] hanno dato la stura alla creazione di strutture di tipo personale –si pensi alle giurisdizioni palatine, alle parrocchie personali, ai vicariati militari, ecc.[10]– per l'adunanza dei fedeli attorno ai propri pastori: strutture personali che, in un contesto organizzativo generale di tipo territoriale, pongono questioni di coordinamento nel governo pastorale, sulle quali poi torneremo.

Quattro sono, oggi, i tipi di circoscrizione ecclesiastica di carattere personale, presenti nell'ordinamento canonico: le diocesi personali menzionate dal can. 372 § 2, le prelature personali di cui ai cann. 294-297, ed altre due figure non previste dal codice di diritto canonico: gli ordinariati militari[11] e gli ordinariati latini per l'attenzione dei fedeli di rito orientale, istituto, quest'ultimo non di diritto comune come i tre precedenti,

9. Cfr. A. DEL PORTILLO, *Dinamicidad y funcionalidad de las estructuras pastorales*, in «Ius Canonicum» 9, 1969, pp. 305-329.

10. Vedi di recente, J.M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, *Las Capellanías colativo-familiares (régimen legal vigente)*, Pamplona, 1992; A. VIANA, *Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica, el caso de los ordinariatos militares*, Pamplona, 1992.

11. Cost. ap. *Spirituali militum curae*, del 21 aprile 1986, AAS 78 (1986) 481-486.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

ma consolidatosi per via della prassi negli ultimi decenni. Si tratta di quattro diversi tipi di circoscrizioni personali che, pur basandosi su analoghi fondamenti teologici, si possono presentare, nella loro realizzazione concreta, in modo diverso, e ciò anche in seno alla stessa categoria (tra un ordinariato ed un altro o tra una prelatura ed un altra), come l'esperienza giuridica ha posto in rilievo.

Pare opportuno sottolineare subito questo concreto aspetto poichè si registra in dottrina la tendenza generalizzata ad analizzare la questione in maniera prevalentemente concettuale e astratta, senza tenere in dovuto conto i dati provenenti dalla concreta esperienza giuridica e dalle notevoli possibilità tecniche che l'ordinamento canonico fornisce al supremo governante per configurare con la adequata *elasticità* le concrete circoscrizioni[12]. Da una attenta considerazione dell'esperienza giuridica di governo in materia –basta consultare i successivi fascicoli dell' A.A.S., e le altre fonti di informazione sull'attività della Santa Sede– ci si convince infatti del regolare ricorso da parte dell'autorità suprema, che è quella competente in materia di erezione di nuove circoscrizioni ecclesiastiche (diocesi, prefetture, ordinariati, etc.)[13], alle differenti tecniche canoniche

[12]. Così abbiamo cercato di metterlo di rilievo in *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, cit.

[13]. Cfr. can. 373. La procedura di l'erezione è sostanzialmente uguale in tutte le circoscrizioni della struttura gerarchica della Chiesa (l'intera procedura è stata accuratamente studiata sotto il profilo tecnico-giuridico da G. LO CASTRO, *Le prelature personali*, Milano, 1988, p. 71 ss.). In essa si possono evidenziare cinque diverse fasi: a) *fase d'informazione e proposta* (cfr. can. 364; cost. ap. *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, art. VII, del 24 giugno 1969, AAS 61 (1969) 473-484). b) *fase di studio* (cfr. cost. ap. *Pastor Bonus*, artt. 78,
89, 47 §1, del 28 giugno 1988, AAS 80 (1988) 841-930); per la relativa commissione interdicasteriale permanente vedi *L'Osservatore Romano*, 23 marzo 1989, p. 1); c) *fase deliberativa*; d) *fase risolutiva*; e) *fase di esecuzione*.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

organizzative –vicarietà, regime statutario, istanze di coordinamento e controllo, etc.– al fine di adattare ogni circoscrizione alle reali necessità pastorali o alle possibilità organizzative della Chiesa. Se la prassi attuativa, come pensiamo, deve fornire anche al teologo elementi di riflessione, *a fortiori* uno studio canonistico di questa tematica non può certamente omettere l'analisi della concreta esperienza giuridica.

Ed in questa sede ci interessa evidenziare che tale prassi attuativa, nel segno della elasticità delle strutture, ha assistito anche l'erezione delle circoscrizioni personali, essendo possibile riscontrare, come dico, differenze non secondarie fra circoscrizioni personali appartenenti ad uno stesso genere.

2. NOZIONE E CARATTERISTICHE

Prima di passare allo studio di queste quattro categorie di circoscrizioni personali, singolarmente considerate, dobbiamo premettere brevemente alcune delle principali caratteristiche organizzative generali che, in base alla legge e all'esperienza giuridica, possono considerarsi comuni a tutti questi istituti.

a) *Comunità circoscritte su base personale*

Come da definizione, le circoscrizioni personali sono *coetus fidelium* o *portiones populi Dei* –concetto equivalente al primo in quanto di per sè non risulta sia elemento esclusivo di una determinata categoria di comunità gerarchiche[14]– delimitati seguendo un criterio personale, e non in ragione del domicilio o quasi

[14]. Vedi in argomento J. HERVADA, *Veintidós puntos sobre las porciones del Pueblo de Dios*, in AA.VV., *Iglesia universal e Iglesias particulares*, cit., p. 239 s.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

domicilio del fedele cristiano. Come è stato messo in rilievo, in un certo senso tutte le circoscrizioni ecclesiastiche debbono considerarsi personali[15], in quanto essenzialmente sono comunità di persone, il domicilio delle quali serve solo a stabilire una delimitazione e un tipo di collegamento che è autonomo e che trascende poi la delimitazione territoriale stessa, come si può dedurre dal can. 136. Noi, però, intendiamo riferirci, quando parliamo di circoscrizioni personali, ai *coetus fidelium* per la delimitazione dei quali, il fattore personale viene *oggettivamente e direttamente* preso in considerazione. Oltre al rito e alla professione –o ad altri elementi con essi coesistenti, come si vedrà– fino ad oggi è stato anche valutato come fattore delimitativo, il formale impegno di cooperazione dei fedeli nell'attuazione di speciali opere pastorali della Chiesa (è il caso rappresentato, in termini giuridici sostanziali, dall' Opus Dei[16]). E' prevedibile, comunque, che l'esperienza giuridica fornirà in futuro altri fattori personali di delimitazione: si pensi alle comunità di emigranti stabili o temporanei, ai profughi, ai nomadi, e ai problemi pastorali del loro inserimento nelle circoscrizioni a base territoriale.

b) *Erette dietro parere della Conferenza episcopale*

Una seconda caratteristica comune a tutte le circoscrizioni personali riguarda la prescrizione legislativa del parere delle Conferenze episcopali interessate previo all'atto di erezione da parte della Santa Sede. Il requisito è espressamente richiesto per le

15. Cfr. J. HERVADA, *Significado actual del principio de territorialidad*, cit., p. 230.

16. Cfr. cost. ap. *Ut Sit*, art. III, del 28 novembre 1982, AAS 75 (1983) 423 s.; can. 294.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

diocesi personali (can. 372 § 2), per le prelature personali[17] e per i nuovi ordinariati militari[18]. Sebbene non esista una norma esplicita per gli ordinariati rituali, in quanto istituti nati dalla prassi, sarebbe impensabile una loro costituzione senza che la rispettiva Conferenza episcopale venisse ascoltata.

Non esiste nessuna prescrizione di legge, invece, che obblighi la Santa Sede a consultare la Conferenza episcopale nazionale prima della erezione, delle circoscrizioni ecclesiastiche territoriali sebbene ciò, di fatto, avvenga regolarmente[19]. La differenza tra le due ipotesi è, allora, nella natura precettiva del parere nel caso dell'erezione delle circoscrizioni personali, parere che, tuttavia, anche in questa ipotesi non riveste carattere vincolante, nè limita le attribuzioni riconosciute al Romano Pontefice dal n. 8 del decr. *Christus Dominus*[20].

Si può discutere su quale sia l'organo interno della Conferenza competente ad esprimere un parere di questo genere. Quando le disposizioni di legge summenzionate si riferiscono alla Conferenza episcopale, si può interpretare che vogliano alludere alle assemblee generali, il che sarebbe in sintonia con le risposte autentiche del 1966 e del 1980[21], che, tuttavia, si riferiscono alle ipotesi in cui si esercita una potestà. Comunque sia, per una soluzione del problema si dovrà tener conto dei regolamenti di ogni Conferenza e delle deleghe che eventualmente questi possano contenere a favore di propri organismi determinati.

17. Cfr. can. 294; m.p. *Ecclesiae sanctae*, I. 4, del 6 agosto 1966, AAS 58 (1966) 757-787.

18. Cost. ap. *Spirituali militum curae*, I, 2.

19. Cfr. m.p. *Ecclesiae sanctae*, I. 12, 42.

20. Cfr. anche can. 373.

21. Cfr. P. COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEI DECRETI DEL CONCILIO VATICANO II, risposte del 10 giugno 1966 (AAS 60 (1968) 361) e del 31 gennaio 1980 (AAS 72 (1980) 106).

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

c) *Con un proprio diritto statutario o speciale*

Le circoscrizioni personali abbisognano di norme speciali determinanti gli specifici aspetti di ogni concreta struttura. Per le prelature personali e per gli ordinariati militari è la legge stessa a richiederne esplicitamente l'esistenza[22]; analoga prassi si è seguita anche per gli ordinariati rituali, e di statuti propri dovranno necessariamente essere dotate anche le diocesi personali eventualmente erette[23].

Le norme del diritto speciale di ogni circoscrizione personale possono essere originate da fonti di varia natura. Anzitutto dalla costituzione apostolica o dal decreto di erezione della circoscrizione; in secondo luogo, dagli statuti approvati per l'occasione dalla Santa Sede. Ciò accade nelle prelature personali e negli ordinariati militari. I decreti della congregazione per le Chiese orientali che erigono gli ordinariati rituali, invece, contengono gli elementi strutturali configurativi il diritto speciale della circoscrizione, salva, però, sempre l'emanazione di ulteriori norme aggiuntive. Nulla vieta che ciò possa verificarsi anche nell'erezione di prelature personali, qualora la costituzione apostolica erettiva contenga per intero le colonne portanti dell'impianto normativo speciale.

L'identità strutturale assicurata a queste figure da un proprio diritto speciale implica l'importante conseguenza della diversità giuridica, ma in alcuni casi anche la diversità teologica tra le

22. Vedi, rispettivamente, can 295 § 1, e cost. ap. *Spirituali militum curae*, I, 1.

23. Come è noto, anche la prelatura de Pontigny fruisce di una legislazione speciale. Sull'argomento vedi P. VALDRINI, La nouvelle loi propre de la Mission de France, in «L'Année Canonique» 31, 1988, p. 268 ss.; D. LE TOURNEAU, La Mission de France: passé, présent et avenir de son statut juridique, in «Studia Canonica» 24, 1990, p. 357 ss.; J. CANOSA, La legge propria della «Mission de France», in «Ius Ecclesiae» 3, 1991, p. 767.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

varie strutture, appartenenti tuttavia allo stesso tipo di circoscrizione personale. Tale eterogeneità, oggi riscontrabile attraverso il confronto degli statuti dei vari ordinariati castrensi e di quelli rituali, sarà probabilmente ancora più marcata per le prelature personali, sia perchè per queste non esiste, a differenza dei primi due tipi, un predeterminato ambito pastorale operativo, sia perchè i cann. 294-297 che formano la loro legge-quadro consentono, come vedremo, una notevole elasticità della loro organizzazione strutturale.

d) *Amministrate attraverso funzioni episcopali compartecipate*

Altra caratteristica generale delle circoscrizioni personali discende dalla speciale configurazione dell'ufficio di presidenza e dal suo peculiare rapporto con la gerarchia territoriale. Si tratta, in ogni caso, di una funzione episcopale, cioè, di direzione e di governo della comunità[24]; e, benchè non risulti essenziale alla struttura stessa la condizione episcopale di chi assume tale ufficio –con la sola ipotetica eccezione delle diocesi personali– di fatto queste circoscrizioni si trovano affidate a vescovi. La circostanza della consacrazione episcopale del prelato dell'Opus Dei[25] esprime bene, in questo senso, quanto sia avvertita la convenienza di adeguare la condizione personale del pastore alla natura delle funzioni ecclesiali che gli vengono attribuite, non rilevando che la condizione episcopale quando non imposta, sia

[24]. Cfr. J. I. ARRIETA, Vescovi, in «Enciclopedia giuridica» XXXII, Roma 1994.

[25]. Vedi in merito F. OCARIZ, *La consacrazione del Prelato dell'Opus Dei*, in «Studi Cattolici» 35, 1991, p. 22 ss.; V. GÓMEZ-IGLESIAS, *L'ordinazione episcopale del Prelato dell Opus Dei*, in «Ius Ecclesiae» 3, 1991, p. 251 ss.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

solo suggerita –è il caso dei presuli degli ordinariati castrensi– dalla legislazione della Chiesa.

Chi è a capo di una circoscrizione personale è titolare verso i propri fedeli di una giurisdizione che deve tenere in conto l'appartenenza simultanea di questi tanto alla comunità personale quanto a quella territoriale. Perciò, le norme speciali di ogni struttura definiscono giurisdizionalmente le funzioni episcopali dei presuli di esse in modo *cumulativo, sussidiario o complementare* rispetto alle funzioni che spettano all'ordinario del luogo[26]. Fanno eccezione gli ordinariati rituali dell'Argentina[27] e del Brasile[28], nei quali si attribuisce all'Ordinario rituale, rispettivamente, una giurisdizione esclusiva e unica nei confronti dei propri fedeli.

e) *Che necessitano del coordinamento con le locali gerarchie territoriali*

Non è pensabile che il *coetus fidelium* sul quale insistono e la giurisdizione del pastore personale e quella del pastore territoriale possa essere guidato senza che tra questi si instauri una qualche forma di coordinamento nell'esercizio delle proprie funzioni. Se l'esercizio del *munus episcopalis* nello spirito della *communio ecclesiarum* rappresenta un principio che deve assistere l'operato di qualunque pastore, nel nostro caso, quella comunionale è un esigenza che riceve nuovo vigore per la immediata coesistenza

26. Per gli ordinariati militari, vedi cost. ap. *Spirituali militum curae*, IV; V.

27. Cfr. S. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, decreto del 19 febbraio 1959, AAS 54 (1962) 49.

28. Cfr. S. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, decreto del 14 novembre 1951, AAS 44 (1952) 382.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

sugli stessi fedeli di due giurisdizioni entrambe configurate con la *missio canonica* dal Capo del Collegio episcopale. Sono state le ragioni pastorali di attenzione verso i fedeli a richiamare l'iniziativa del pastore supremo. Per tale ragione il diritto speciale di ogni circoscrizione, non a caso approvato in definitiva dal Romano Pontefice, deve stabilire in concreto quali saranno i meccanismi di coordinamento pastorale con le autorità locali[29].

In termini più generali si pone anche la questione della partecipazione delle circoscrizioni personali alle istanze istituzionalizzate di coordinamento fra vescovi, create su base territoriale, come ad es. le Conferenze episcopali nazionali. A nostro avviso, la soluzione non potrà prescindere dalle esigenze di ogni concreta circoscrizione personale, anche in ragione dell'ambito territoriale per cui vengano costituite[30].

f) *Inerisce loro una dimensione territoriale*

Pur essendo circoscritte in base ad un criterio personale, le strutture di cui ci occupiamo hanno tutte, in quanto circoscrizioni ecclesiastiche, una qualche dimensione territoriale giuridicamente degna di nota.

La cost. ap. *Spirituali militum curae* fa esplicita menzione delle caserme, degli ospedali, e di altri stabilimenti militari, tutti ambienti in cui l'ordinario militare possiede giurisdizione in ragione del luogo[31]. Anche nel caso degli ordinariati rituali, i

[29]. Vedi, per le prelature personali, can 297, e, per gli ordinariati militari, cost. ap. *Spirituali militum curae* IV; V.

[30]. Vedi, per gli ordinariati militari, cost. ap. *Spirituali militum curae*, art. III. Si pensi, anche ai paesi con più Conferenze episcopali, come è il caso della Gran Bretagna (cfr. *The Military Ordinariate of Great Britain*, art. III, in E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, Milano, 1992, p. 249, e anche in «Ius Ecclesiae» 1, 1989, p. 786 s.).

[31]. Cfr. cost. ap. *Spirituali militum curae*, art. V.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

decreti di erezione attribuiscono al rispettivo ordinario la capacità di erigere chiese e parrocchie per l'attenzione dei fedeli[32]. Nel caso delle prelature personali –e, per analogia, in quello delle diocesi personali– il diritto speciale –contenuto o meno negli statuti– può determinare il tipo di *opera pastoralia vel missionalia* (chiese, scuole, parrocchie, etc.) da organizzare sul territorio *praevio consensu Episcopi dioecesani* (can. 297). Non si può, quindi, negare, una sia pur limitata giurisdizione di natura territoriale, da esercitare sempre in conformità delle norme canoniche vigenti.

Le strutture personali, inoltre, possiedono elementi costitutivi di rilevanza territoriale. Come è ovvio, ci riferiamo alla chiesa-sede dell'ordinario o del prelato, alla loro curia, nonchè al rispettivo seminario[33]. Ne consegue, a nostro avviso, che almeno in riferimento a questi ambiti, a chi è a capo delle circoscrizioni personali vanno riconosciute, per analogia, le competenze che il diritto ascrive all'ordinario del luogo.

g) *Godono di una capacità di auto-organizzazione interna*

Come per qualsiasi circoscrizione ecclesiastica, anche le strutture personali, nei margini loro consentiti dal diritto universale e speciale, gestiscono uno spazio di auto-

[32]. Vedi, per es, nel caso di Francia, S. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, decreto del 27 luglio 1954, loc. cit., p. 612-613; IDEM, dichiarazione interpretativa del 30 aprile 1986, nn. 3-4, AAS 78 (1986) 784-786.

[33]. Per gli ordinariati militari, cfr. cost. ap. *Spirituali militum curae*, art. VI, 3; XIII, 1; per quanto concerne le prelature personali, vedi cost. ap. *Ut Sit*, VII.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

organizzazione interna[34]. Le norme speciali, infatti, prevedono, in conformità agli obiettivi da perseguire, l'organizzazione degli istituti di governo, di partecipazione e di assistenza pastorale propri di ciascuna di esse, così come il regime di governo da osservare nelle situazioni di sede impedita o vacante che, nella maggioranza dei casi, non coincide esattamente con quello stabilito dai canoni 412 e seguenti[35].

È riscontrabile un margine discrezionale di valutazione sulla possibilità di erigere tale tipo di enti (si pensi alla costituzione di un tribunale proprio dell'ordinariato militare[36]) ed una ampia facoltà nell'uso delle varie tecniche organizzative canoniche – vicarietà, delegazione, mandato, erezione di uffici, etc.– cosicché i modelli strutturali risultanti saranno in alcun modo differenti tra di loro, e relativamente elastici per adeguarsi alle incombenze della rispettiva circoscrizione.

34. Ciò deve essere specificato per ogni circoscrizione nei relativi statuti: cfr *Spirituali militum curae* art. XIII; cfr. anche cost. ap. *Ut Sit*, II, per l'esperienza giuridica delle prelature personali.

35. «In statutis particularibus... determinabitur inter alia: ..., 4º quomodo providendum sit in casu sedis vacantis vel impeditae. (cfr. cost. ap. *Spirituali militum curae*, art. XIII, 4º). Lo statuto dell'ordinariato italiano stabilisce una regola che, in termini generali, è anche presente nella maggioranza delle circoscrizioni personali: «In caso di sede vacante o impedita, l'Ordinariato Militare è retto dal Vicario Generale, al quale competono gli stessi diritti e doveri dell'Amministratore diocesano (cann. 409-430 C.D.C.)» (Statuti dell'Ordinariato Militare in Italia, art. 14, in E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, cit., p. 260-261).

36. Cfr. cost. ap. *Spirituali militum curae* art. XIV, e lo stesso vale per le altre strutture personali.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

h) *Sottoposte ai controlli gerarchici di qualsiasi circoscrizione*

I sistemi gerarchici di controllo validi per le altre circoscrizioni vanno osservati anche dalle circoscrizioni personali. Alludiamo all'obbligo della visita *ad limina* e all'invio della relazione quinquennale, adempimento questo che viene richiesto espressamente dagli stessi documenti di erezione, come ci viene rivelato dall'esperienza delle prelature personali e degli ordinariati militari e rituali ormai eretti[37].

Dipende, invece, dall'ambito, dal territorio e dalle persone a cui la circoscrizione si rivolge, la congregazione romana di riferimento. Se gli ordinariati rituali dipendono dalla congregazione per le Chiese orientali, gli ordinariati castrensi fanno capo secondo i casi alla congregazione per i vescovi o a quella per l'evangelizzazione dei popoli[38], sebbene sia stato costituito presso la congregazione per i vescovi uno speciale ufficio per la giurisdizione castrense[39].

L'ambito delle attività svolte determina anche per le prelature personali la congregazione competente. Malgrado l'art. 80 della *Pastor Bonus* stabilisca un collegamento generalizzato di queste figure con la congregazione per i vescovi[40], a nostro avviso, non può escludersi *a priori* che, proprio per la rilevanza dell'ambito operativo di riferimento, competente su di esse sia la congregazione di *Propaganda fide* o quella per le Chiese orientali, se il raggio di azione della struttura è rivolto ai fedeli dei vari riti

37. Per gli ordinariati militari, cfr. cost. ap. *Spirituali militum curae*, art. XII; per quanto concerne le prelature personali, vedi cost. ap. *Ut Sit*, VI.

38. Cfr. cost. ap. *Spirituali militum curae*, art. XI; cost. ap. *Pastor Bonus*, artt. 76, 89.

39. Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, decreto del 22 febbraio 1985, AAS 77 (1985) 1091-1092.

40. Per quanto riguarda l'unica prelatura personale tutt'ora esistente, vedi cost. ap. *Ut Sit*, V.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

orientali, o nei territori tradizionalmente riservati alla giurisdizione di tale congregazione romana.

Scorse alcune delle principali proprietà comuni a tutte le circoscrizioni personali, a questo punto passiamo a considerarle singolarmente con specifico riferimento alle problematiche principali che ognuna di esse pone.

3. LE DIOCESI PERSONALI

Il § 2 del can. 372 prevede la possibilità di creare, *si utilitates id suadeat* , nello stesso territorio *Ecclesiae particulares ritu fidelium aliave simili ratione distinctae.* L'ordinamento canonico pare ammettere in questo modo l'erezione di una Chiesa particolare individuata non in ragione del domicilio dei fedeli, ma in base ad un fattore personale, e coesistente con le circoscrizioni territoriali dello stesso ambito.

L'impiego del termine *Ecclesiae particulares* da parte del can. 372 § 2 dà subito adito ad un primo interrogativo riguardante l'ambito di applicazione della disposizione. Sembra che la norma, con il principio in essa contenuto, possa essere riferita ad una qualunque delle strutture elencate nel can. 368 e non solo alle diocesi, che è il paradigma giuridico della Chiesa particolare. Tuttavia, una considerazione specifica delle strutture elencate dal can. 368 ed una valutazione dei problemi pastorali risolvibili con il ricorso alle strutture personali, pone alcune perplessità, anche per evitare inutili doppioni con le circoscrizioni specificamente personali, riguardo la configurazione strutturale in forma personale delle strutture non diocesane del can. 368. Anche se non va dimenticato che al can. 372 § 2 si è ricorso al momento del rinnovo dello statuto speciale della Mission de France, applicando così ad una prelatura territoriale il criterio personale.

Pare, tuttavia, che il senso della norma del can. 372 § 2 vada ritrovato per un'altra via. In realtà, malgrado le dichiarazioni

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

circa il carattere accessorio del fattore territoriale, al momento finale della redazione del codice di diritto canonico emerse una nozione di Chiesa particolare fortemente legata al territorio, le cui cause possono rinvenirsi, a nostro parere, sia in una confusione prodotta in campo canonistico dalla nozione teologica di Chiesa particolare, che in una idea della funzione episcopale di governo connessa all'esercizio esclusivo della potestà sui rispettivi fedeli. La riprova di questa interpretazione del precetto ci è offerta dalla *storia* dell' *iter* di formazione dell'intero capitolo (cann. 368–374), all'ultimo momento privato delle strutture specificamente personali considerate estranee al criterio sistematico teologico che di fatto venne allora adoperato: le prelature personali, che passarono alla prima parte del Libro II, e i vicariati castrensi, per i quali si sono dovuti attendere diversi anni prima della promulgazione della loro legislazione quadro. In tale contesto, l'unico elemento di moderazione del fattore territoriale che sopravvisse fu questo generico can. 372 § 2.

Resta, comunque, da sottrarsi al rischio, già accennato, del doppione istituzionale. Perché, in realtà, seguire la strada del § 2 del can. 372, per configurare in modo personale le strutture territoriali di cui al can. 368, sembrerebbe voler perseguire *obliquamente*, e per diritto speciale, un fine che, invece, è *direttamente* alla portata delle circoscrizioni personali di diritto comune, istituzionalmente idonee al raggiungimento di obiettivi pastorali molto diversi, grazie alla elasticità loro consentita da un proprio regime statutario.

Sembra eloquente ricordare a questo proposito l'esperienza dell'ordinariato castrense spagnolo. Quando nel 1981 venne stipulato tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo un nuovo *Acuerdo de Asistencia a las fuerzas Armadas*, il preesistente vicariato castrense spagnolo si denominò diocesi militare[41]. Era questa la

[41]. Cfr. Accordo del 3 gennaio 1979 tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo (AAS 72 (1980) 47-55).

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

terminologia del momento –siamo ancora in fase di revisione del codice del 1917– però non consolidatasi, successivamete, nell'ordinamento canonico. Per quanto l'Accordo sia una convenzione che nell'ordinamento canonico gode della stabilita di cui parla il can. 3, con la promulgazione della cost. ap. *Spirituali militum curae* anche alla diocesi militare spagnola si è sostituita, all'intero regime diocesano, la normativa sugli ordinariati militari. Il doppione non avrebbe avuto ragione di essere poichè sono gli ordinariati militari le strutture che con maggiore aderenza riescono a rispondere alle necessità pastorali dell'assistenza spirituale nelle caserme spagnole.

4. *Le prelature personali*

La seconda circoscrizione personale prevista dal diritto comune della Chiesa e di cui ci dobbiamo occupare è la prelatura personale. E' questa la struttura personale sulla quale si è incentrato maggiormente il dibattito dottrinale, e l'ampia bibliografia maturata su di essa, ci consente, oggi, di fare il punto dell'insieme delle problematiche sollevate[42].

a) *Questioni ermeneutiche e di concetto*

Relativamente alla natura delle prelature personali, c'è da registrare in dottrina l'interferenza di un doppio ordine di valutazioni: una prima, di carattere scientifico, rivolta allo studio dell'istituto in sè considerato, una seconda, di carattere operativo, relativa all'opportunità dell'erezione di singole prelature personali. E così, l'istituto giuridico della prelatura personale

[42]. Una selezione bibliografica sull'argomento si trova in J. L. GUTIÉRREZ, *Le prelature personali*, in «Ius Ecclesiae» 1, 1989, p. 490-491.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

negli anni di revisione del codice del 1917 non meritò particolare attenzione in dottrina –per comprovarlo è sufficiente scorrere i fascicoli delle riviste canonistiche dell'epoca–, fino a quando, però, l'autorità competente, dopo opportuni studi e consultazioni sulla concreta realtà pastorale[43], divulgò l'intenzione di procedere all'erezione della prima prelatura personale attraverso la trasformazione in essa di un istituto secolare. Istituto secolare era all'epoca l'Opus Dei, pur essendo questa configurazione giuridica non congruente alla relativa realtà pastorale sottostante[44].

Lo sforzo dottrinale fu teso, allora, a tener distinta da un lato la figura giuridica della prelatura personale –che, ideata dal Concilio entro l'alveo delle strutture gerarchiche, considerata negli *schemata* del nuovo codice, sin dal 1967 fruiva di possibilità attuative nonché di un collegamento con la Santa Sede attraverso la congregazione per i vescovi [45]– e dall'altro lato, la concreta vicenda storica, riguardante una sola delle svariate realizzazioni concrete che la figura generale potesse assumere grazie alla duttilità del regime statutario. Nel caso dell'Opus Dei, che, abbiamo detto, procedeva per trasformazione da un ente associativo[46], andava, con particolare attenzione evitata la superficiale trasposizione alla figura della prelatura personale in sè considerata, delle caratteristiche istituzionali esterne che questa concreta realtà ecclesiale aveva potuto evidenziare

43. Vedi in tale senso il *proemio* della cost. ap. *Ut Sit*, del 28 novembre 1982, AAS 75 (1983) I, 423-425.

44. Sull'argomento, è fondamentale consultare A. DE FUENMAYOR-V. GÓMEZ-IGLESIAS-J.L. ILLANES, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, trad. it., Milano, 1991; P. RODRÍGUEZ-F. OCÁRIZ-J. L. ILLANES, *L'Opus Dei nella Chiesa*, trad. it., Casale Monferrato, 1993.

45. Cfr. m.p. *Ecclesiae Sanctae*, I, 4; cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae* , art. 49 § 1, del 15 agosto 1967 (AAS 59 (1967) 885-928) .

46. Come si sa, una trasformazione del genere si era verificata in pasato, per es., con la Mission de France mediante l'erezione della prelatura territoriale di Pontigny: cost. ap. *Omnium Ecclesiarum*, del 15 agosto 1954, AAS 46 (1954) 567-574.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

precedentemente, mentre era stata configurata, non d'accordo con la sua natura teologico-pastorale, nelle forme di un istituto secolare.

Alla commissione plenaria dei cardinali del 1981[47], non sfuggì completamente l'importanza di questa distinzione, che sul piano giuridico sembra ineccepibile: l'elasticità nell'attuazione concreta di qualsiasi genere di circoscrizione ecclesiastica, necessaria per venir incontro ai concreti problemi pastorali, è un dato della prassi, e ritenere inerenti all'istituto in sè stesso considerato peculiarità specifiche proprie solo di una sua pratica attuazione significa compiere un illegittimo *gressus* logico, tanto maggiore se invece di considerare in se stessa la realtà pastorale sottostante, la si guarda sotto un profilo giuridico inadeguato. Si pensi, ad esempio, quale idea si avrebbe delle prelature territoriali se si riferissero loro le caratteristiche proprie della prelatura di Pontigny, considerate addirittura sotto il profilo di associazione sacerdotale, come tale era in origine la *Mission du France*.

In seno alla menzionata sessione plenaria dei cardinali, venne alla ribalta la questione sulla compatibilità della prelatura personale con la condizione di Chiesa particolare, attesa la possibile ascrizione volontaria ad essa dei fedeli. Dai verbali, in verità, sembra emergere sul punto un notevole livello di confusione terminologica e di piani concettuali, in quanto la nozione di Chiesa particolare non rivestiva per tutti i membri uno stesso significato e l'adozione dell'ermeneutica propria della tecnica legislativa risultò alquanto inadeguata[48]. Le bozze approntate fino ad allora, evitando valutazioni di carattere

47. Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Acta et documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, 5ª *quaestio de Praelatura personalis*, Città del Vaticano, 1991, p. 390.

48. Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Acta et documenta...*, cit., p. 376-417.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

teologico, applicavano semplicemente la tecnica formale dell'equiparazione, così da non dover ripetere, a proposito delle circoscrizioni personali, le norme sostantive generali date per le diocesi.

Tuttavia, dopo i cambiamenti sistematici[49], i cann. 294-297 del nuovo codice di diritto canonico contengono invariati, a nostro avviso, gli stessi elementi basilari della figura della prelatura personale, anche se è variata la loro disposizione all'interno del codice. Pare importante sottolineare comunque che nell'interpretazione della natura di un istituto, la sistematica è un criterio secondario che deve cedere il passo allo studio del tenore delle norme che lo disciplinano[50]. In realtà, l'unica conseguenza prodotta dal cambiamento sistematico della collocazione delle norme relative alle prelature personali è, a nostro avviso, di ordine tecnico: il problema dell'equiparazione deve adesso essere risolto –come, di fatto, lo è stato nel caso degli ordinariati militari e della prima prelatura personale– mediante norme singolari, con norme secondarie o attraverso il ricorso all'analogia *ratione rei*, come già la dottrina ha avuto modo di segnalare[51].

[49]. «Va osservato però che la Plenaria mantenne la normativa sulle prelature personali nell'ambito della parte II del libro II riguardante la costituzione gerarchica della Chiesa. Soltanto nella stesura finale, e probabilmente allo scopo di sottolineare ulteriormente la distinzione rispetto alle Chiese particolari, è stata scelta una collocazione nel Codice, nei cann. 294-297, al di fuori di quella parte, nella parte I del libro II, dedicata ai fedeli cristiani» (C. J. ERRÁZURIZ, *Ancora sull'equiparazione in diritto canonico: il caso delle prelature personali*, in «Ius Ecclesiae» 5, 1993, p. 642, nota 16).

[50]. Sul valore della sistematica del codice, vedi in dottrina J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *La sistemática del nuevo Código de derecho canónico*, in «Ius Canonicum» 49, 1985, p. 13 ss., e più di recente, E. MOLANO, *Las opciones sistemáticas del CIC y el lugar de las estructuras jerárquicas de la Iglesia*, in «Ius Canonicum» 66, 1993, p. 465 ss.

[51]. Vedi in proposito P. RODRÍGUEZ, *Iglesias particulares y prelaturas personales*, Pamplona, 1985, pp. 178 ss.; C. J. ERRÁZURIZ, *Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico*, in «Ius Ecclesiae» 4, 1992, p. 215-224.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

Sempre intorno alla natura delle prelature personali[52], ritengo errato, tuttavia, voler attribuire ai padri conciliari, nelle espressioni *speciales dioeceses vel praelaturae personales*, intenti diversi da quelli procedenti dal *sensus verborum* e dal contesto giuridico e pastorale del momento[53]. Infatti, in assenza di esplicite dichiarazioni in contrario, sembra giusto pensare che i padri del Concilio, nella metà degli anni '60, non potevano manifestare l'opportunità della creazione di prelature personali che avendo come riferimento le *praelaturae nullius* del can. 319 del codice del 1917, e l'esperienza pastorale dell'epoca.

Questa osservazione è importante per una corretta impostazione dell'istituto dal punto di vista strutturale: una prelatura personale è prima di tutto una prelatura, cioè, una circoscrizione ecclesiastica, benché di natura personale[54].

52. Vedi in argomento G. LO CASTRO, *Le prelature personali*, cit., p. 71 ss.; P. RODRÍGUEZ, *Iglesia particulares y prelaturas personales*, cit., specificamente p. 33 ss.; J. L. GUTIÉRREZ, *Le prelature personali*, cit., p. 467 ss.

53. Sull'iter del documento, vedi la monografia di J. MARTÍNEZ TORRÓN, *La configuración jurídica de las Prelaturas personales en el Concilio Vaticano II*, Pamplona, 1986, dove si trova una completa analisi giuridica dell'iter conciliare dell'istituto. Nel 1967, il m.p. *Ecclesiae Sanctae* I, 4 stabilì le relative norme di attuazione, e la cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*, art. 49 § 1, affidò alla congregazione per i vescovi la competenza per l'erezione di prelature personali.

54. D'altra parte, il can. 20 segnala l'adeguata ermeneutica giuridica per armonizzare le norme universali del diritto canonico con quelle speciali o particolari, proprie delle singole realizzazioni concrete. Perciò, sarebbe ermeneuticamente errato volere annullare il valore delle norme speciali o particolari in ciò che possa apparire in contrasto con una interpretazione del tutto personale delle norme universali, soprattutto se sono norme provenienti o approvate dallo stesso legislatore. In tale senso, e a prescindere da altre considerazioni più sostanziali, sembra eccepibile la metodologia seguita da A. CELEGHIN, *Prelatura personale: problemi e dubbi*, in «Periodica» 82, 1993, p. 95 ss., p. 235.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

b) *L'indole finalistica delle prelature personali*

D'altra parte, il testo del decr. *Presbyterorum ordinis* n.10 potrebbe far pensare ad una presunta indole finalisticamente predeterminata di queste nuove strutture. Dalla circostanza che il documento giustifichi l'opportunità della creazione delle prelature per la realizzazione di un adeguata distribuzione dei presbiteri in regioni con penuria di clero, o per raggiungere speciali finalità pastorali in beneficio di diversi gruppi o categorie di persone, si potrebbe evincere, innanzitutto, la natura essenzialmente finalistica della prelatura, ed in secondo luogo, la possibilità di creare due diverse categorie di prelature personali: quelle, appunto, destinate a favorire la distribuzione del clero, ed altre per raggiungere speciali finalità pastorali. Il trascorrere degli anni ed una valutazione più complessiva della politica ecclesiastica sottesa all'erezione di circoscrizioni ecclesiastiche condurranno, pensiamo noi, ad un'impostazione meno rigida della questione che ci sembra contraddire la prassi multisecolare della Chiesa nel conferire struttura giuridica alle comunità di fedeli, nonché i bisogni di elasticità funzionale che pone la vita della Chiesa.

Distribuzione del clero e realizzazione di specifiche iniziative pastorali (le finalità indicate dal decr. *Presbyterorum ordinis* n. 10), sono semplicemente delle esemplificazioni: possibilità attuative delle strutture prelatizie, menzionate nel testo conciliare perchè finalità perseguite in delle realtà allora esistenti[55]. La *mens* dei padri conciliari si deve, a nostro avviso, rinvenire invece nell'urgenza di richiamare l'attenzione sulla necessità di istituire circoscrizioni ecclesiastiche gerarchiche –sulla natura gerarchica di esse, i termini *dioeceses* e *praelaturae* non danno

[55]. Si pensi, per es., ai vicariati castrensi, alla prelatura di Pontigny o agli ordinariati rituali che considereremo più avanti.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

adito a particolari dubbi[56]– essenzialmente flessibili (grazie ad un regime statutario su misura) e capaci di adeguarsi ad ogni necessità pastorale. Ora, un conto è che le prelature personali vengano create per venire incontro a determinati obbiettivi, o necessità pastorali, e un altro conto è ritenere che si tratti di strutture essenzialmente finalizzate, o, se si vuole, finalizzate in modo sostanzialmente diverso a come lo siano le restanti circoscrizioni della Chiesa.

In realtà, tutte le circoscrizioni ecclesiastiche –territoriali e personali– vengono costituite per raggiungere gli obiettivi e le finalità pastorali che in ogni caso vengono prefissati, ed infatti, a ben guardare, il brano del decr. *Presbyterorum ordinis* potrebbe valere per qualsiasi circoscrizione ecclesiastica. Anzi, l'esistenza nell'ordinamento canonico di un ricco ventaglio di tipi di circoscrizioni ecclesiastiche diverse –vicariati, abbazie, prefetture, amministrazioni apostoliche...– non è che il segno che ognuna di

56. Alcuni autori hanno confutato la natura gerarchica dell'istituto (cfr. W. AYMANS, *Teilkirchen und Personalprälaturen*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 156, 1987, p. 486 ss.; G. GHIRLANDA, *De differentia praelaturam personalem inter et ordinariatum militarem seu castrensem*, in «Periodica» 76, 1987, p. 219 ss.). Non potendo fare adesso la critica di tali posizioni, ci limitiamo a rilevare che, dal punto di vista canonistico, la somiglianza del regime giuridico –nella costituzione, erezione, configurazione giuridica, disciplina canonica generale, ecc.– tra le prelature personali e le restanti strutture personali, non può che indicare l'appartenenza dell'isituto alla categoria di circoscrizione ecclesiastica che stiamo adoperando, vale a dire, alla condizione di struttura gerarchica comunitaria. È in questo modo che viene considerato l'isituto in vari documenti recenti, come ad es., nella lett. *Communionis notio*, cit., n.16; art. 6, 1 del *Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia*, sottoscritto il 28 luglio 1993 (cfr. *L'Osservatore Romano* del 30 luglio 1993, p. 5); CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, n. 25, Città del Vaticano, 1994. Tale è, inoltre, l'impostazione maggioritaria in dottrina, sia tra i canonisti e tra gli ecclesiasticisti che si sono occupati dell'argomento (cfr. la bibliografia indicata nelle varie note di questo lavoro, e anche quella segnalata da G. LO CASTRO, *Prelatura personale*, in «Digesto delle discipline pubblicistiche», Torino, 1994).

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

esse è più adeguata delle altre nel raggiungimento di finalità determinate[57]. Pensare, invece, a strutture essenzialmente finalizzate porterebbe a concepire un tipo di struttura quasi irreale, al margine delle necessità pastorali della Chiesa che, comunque, difficilmente troverebbe riscontro nelle intenzioni date dai Padri del Concilio al testo del *Presbyterorum ordinis* n. 10.

La specificità di ogni prelatura personale sarà determinata dal regime statutario; in realtà, tutte le circoscrizioni personali, come abbiamo detto descrivendo le caratteristiche comuni ad esse, devono avere proprie norme specifiche. Ma nel caso delle prelature personali, lo statuto determinerà una diversità tra di esse di gran lunga superiore a quella realizzata tra i diversi ordinariati militari dai loro rispettivi statuti, perchè questi ultimi, preso atto delle particolari condizioni che si presentano nel panorama nazionale, affronteranno tutti uno stesso tipo di problema pastorale.

E' lo statuto –con l'atto costitutivo di erezione, che, in ipotesi, lo potrebbe rendere anche inutile, qualora racchiudesse il suo contenuto specifico– la norma di riferimento per la configurazione giuridica di ogni prelatura. Esso potrebbe fornire anche gli elementi determinanti per la qualificazione teologica della realtà sottostante ad ogni singola prelatura, che non sarà necessariamente uguale per tutte. Al pari di tutti i tipi di circoscrizioni diverse dalla diocesi, anche la prelatura, come istituto giuridico, è il risultato delle possibilità tecniche del diritto di risolvere i concreti problemi pastorali. E nella misura in cui abbiano una qualche diversità teologica i problemi pastorali ai quali l'istituto giuridico *prelatura* possa far fronte, è comprensibile che anche la qualificazione teologica, non però

[57]. Vedi al riguardo lo studio di J. L. GUTIÉRREZ, *Las dimensiones particulares de la Iglesia*, in AA.VV., «Iglesia universal e Iglesias particulares», cit. p. 251 ss.; P. RODRÍGUEZ, *Iglesias particulares y prelaturas personales*, cit., specificamente p. 158 ss.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

quella giuridica primaria, delle singole realtà potrà evidenziare differenze.

c) *Il diverso grado di attuazione dei can. 294-297*

Sono gli statuti, inoltre, a dovere precisare per ogni concreta prelatura personale il grado di attuazione delle possibilità operative contenute nei can. 294-297. Infatti, pochi sono gli elementi contenuti in questi quattro canoni che devono ritenersi essenziali alla definizione della prelatura personale stessa: si tratta, in sostanza, dei tre elementi soggettivi –pastore-clero-fedeli–, e del particolare vincolo gerarchico che determina l'interazione del sacramento dell'ordine con quello del battesimo[58]. Questi sono, in realtà, elementi comuni a qualsiasi circoscrizione ecclesiastica, cioè, a qualsiasi struttura gerarchica comunitaria che, tuttavia, dipendendo dalle necessità pastorali e dalle possibilità di assistenza pastorale, possono presentarsi in forme diverse nelle varie prelature[59].

Infatti, il can. 295 riconosce in termini generali al prelato il diritto di erigere un seminario e di incardinare gli alunni nella prelatura. Può darsi, tuttavia, che una tale possibilità non possa essere attuata in alcune prelature, o che non risulti opportuna l'incardinazione del clero che in essa svolga il proprio ministero. Infatti, le circostanze possono determinare la necessità di seguire un diverso modello da quello suggerito nel can. 295 per l'attenzione pastorale dei fedeli, senza che ciò modifichi la natura giuridica essenziale della prelatura. È possibile, per esempio, fare ricorso al clero delle circoscrizioni territoriali, o all'ausilio del

58. Sulla dimensione giuridica e teologica di tale rapporto, vedi, rispettivamente, J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 181; P. RODRÍGUEZ, in AA.VV. *L'Opus Dei nella Chiesa*, cit., p. 55. ss.

59. Vedi J. I. ARRIETA, Confessioni religiose, II) Chiesa Cattolica - diritto canonico, cit., Roma, 1994.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

clero regolare –previe le necessarie licenze del rispettivo superiore–, o all'impiego di clero *addetto*, cioè, di clero secolare incardinato in altre circoscrizioni e destinato temporaneamente alla prelatura, in seguito all'accordo negoziale previsto dal can. 271 §§1-2.

A maggior ragione, la prescrizione del can. 296 relativa ai laici che possono aderire ad una prelatura personale mediante convenzione, è soltanto una possibilità attuativa, non necessariamente caratterizzante la figura stessa delle prelature personali. Infatti, una adesione del genere può caratterizzare alcune concrete prelature –come è avvenuto per la prima prelatura personale che è stata eretta–, e invece non avere particolare rilevanza pastorale in altre concrete prelature, per le quali può venire determinato negli statuti –o nella norma costitutiva di erezione– un concreto *coetus fidelium* alla cui assistenza pastorale provvedere.

d) *L'ascrizione dei fedeli alle prelature personali*

A proposito di questo can. 296 pare opportuno tornare su di alcune questioni prima accennate a proposito del dibattito della plenaria di cardinali del 1981. Come si è già detto, dall'esame dello *schema Codicis* del 1980, e a proposito della costituzione del *coetus fidelium* delle prelature personali, la consulta manifestò perplessità sia rispetto all'attribuzione alle prelature di un proprio *populus fidelium*, che riguardo alla compatibilità del principio volontaristico di incorporazione con la natura stessa delle strutture gerarchiche della Chiesa.

Riguardo al primo argomento, c'è da rilevare che nulla nell'ordinamento canonico vieta che il Romano Pontefice, al momento dell'erezione di una prelatura personale, proceda all'individuazione e assegnazione al rispettivo prelato di un proprio *coetus fidelium*; anzi, un tale atteggiamento sarebbe del

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

tutto in sintonia con l'esperienza giuridica plurisecolare della Santa Sede ispirata a criteri di elasticità nell'adattare i vari tipi di circoscrizioni ecclesiastiche elaborate dalla prassi di governo alle concrete circostanze pastorali di ogni luogo.

Il secondo punto, relativo alla compatibilità del principio volontaristico di ascrizione con le strutture gerarchiche della Chiesa, attinge ad una questione di maggiore complessità sulla quale dobbiamo soffermarci. Vorrei fare, perciò, due osservazioni di carattere generale: la prima sull'incidenza della volontà nell'ascrizione ad una circoscrizione ecclesiastica; la seconda, direttamente riguardante il contenuto del can. 296.

Rispetto del primo punto, penso sia necessario riesaminare l'idea che la volontà dei fedeli non rilevi assolutamente nella determinazione del rapporto di gerarchia con i propri pastori. Tale tesi, il cui solo enunciato sembra richiamare concezioni teologiche ormai superate –in quanto più o meno incentrate sul ruolo attivo della sola gerarchia nel proseguimento della missione della Chiesa, e schiettamente passivo, invece, dei restanti fedeli–, contiene un principio che non ha mai ricevuto un riscontro assoluto nella pratica. La volontà dei fedeli è sempre stata suscettibile di incidere in qualche maniera nella loro ascrizione a qualunque circoscrizione ecclesiastica, essendo addirittura capace di modificarla, anche direttamente, benché l'ordinamento canonico, prescindendo da una diretta rilevanza di tale volontà, dia credito al solo fatto giuridico del domicilio o quasi-domicilio del soggetto; questo del domicilio è, però, un fatto giuridico che può perfettamente essere modificato dallo stesso fedele, capacissimo così di sottrarsi ad una determinata giurisdizione. La rilevanza della volontà emerge anche con chiarezza, dalla necessità che sia il fedele avente più domicili o quasi-domicili, a dover scegliere tra i vari pastori a cui è vincolato per diritto comune[60]; ed a questi esempi se ne potrebbero aggiungere anche

60. Cfr. can. 102 §§ 1-2, in relazione col § 1 can 107.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

altri forniti dallo stesso ordinamento canonico[61]. Ne cito soltanto uno più recente: il rescritto della Segreteria di Stato del 26 novembre 1992 che, in relazione al can. 112 §1, 1 *c.i.c.* richiedendo ai fedeli di rito latino licenza della Santa Sede per potere passare ad un altro rito, puntualizza che tale licenza *praesumi posse* se nell'ambito della rispettiva circoscrizione latina vi fosse una eparchia orientale «dummodo Episcopi diocesani utriusque diocesis in id secum ipsi scripto consentiant»[62]. Si tratta in definitiva di una licenza che consente lo spiegamento di effetti giuridici all'esercizio della volontà dei fedeli.

Pur trattandosi di un problema di più ampio respiro, merita senz'altro di essere affermato che la natura giuridica e teologica di un istituto –se si tratti, cioè, di un ente consociativo, o se, invece, sia un ente che appartenga alla struttura gerarchica della Chiesa (tale è, appunto, l'argomento in discussione)– non è primariamente vincolata alla causa originante l'ascrizione o il rapporto con l'istituto, bensì è connessa alla natura giuridica di tale rapporto: mentre a volte il rapporto giuridico che viene stabilito è gerarchico –è, cioè, risultato dell'interazione del sacramento dell'ordine con quello del battesimo–, altre volte, invece, il rapporto giuridico –pur stabilendo o riconoscendo una certa subordinazione di posizioni soggettive– è consociativo[63].

[61]. Cfr. per es., CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, dichiarazione interpretativa del 27 luglio 1986, loc. cit.

[62]. SEGRETERIA DI STATO, rescritto del 26 novembre 1992, AAS 85 (1993) 81, e anche in «Ius Ecclesiae» 5, 1993, p. 839; sull'argomento, vedi J. CANOSA, *La presunzione della licenza di cui al can. 112 § 1, 1º del codice di diritto canonico*, in «Ius Ecclesiae» 5, 1993, p. 613 ss.

[63]. Sull'argomento, vedi le varie relazioni contenute in AA.VV. *Das Konsoziative element in der Kirche, Akten des VI. Internationalen Kongress für Kanonisches Recht, München, 14-19. September 1987*, St. Ottilien, 1989, particolarmente J. HERVADA, *Derecho constitucional y Derecho de las asociaciones*, p. 99 ss.; E. MOLANO, *Estructuras jerárquicas y asociaciones*, p. 189 ss.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

5. GLI ORDINARIATI CASTRENSI

Il terzo genere di circoscrizione ecclesiastica di cui dobbiamo occuparci è l'ordinariato militare. Frutto di una evoluzione strutturale dell'assistenza pastorale all'esercito nei secoli scorsi, così come del consolidamento della relativa esperienza giuridica nella prima metà di questo secolo, l'istruzione *Solemne semper*, del 23 aprile 1951[64], istituì i vicariati castrensi come circoscrizioni personali di diritto comune. Dopo la promulgazione del codice di diritto canonico, dal quale era stato escluso dopo la plenaria cardinalizia del 1981, l'istituto ha ricevuto una apposita regolamentazione nel 1986 con la cost. ap. *Spirituali militum curae*[65], legge quadro a cui devono far seguito gli statuti delle rispettive circoscrizioni, denominate adesso ordinariati militari o castrensi[66].

La principale novità strutturale della figura riguarda la natura della giurisdizione che in essa viene esercitata: mentre in origine la giurisdizione castrense esprimeva una giurisdizione vicaria del Romano Pontefice –come accade adesso con le amministrazioni apostoliche e con quasi tutte le circoscrizioni di missione–, la potestà dell'ordinario militare è ora di natura propria.

La cost. ap. *Spirituali militum curae* delinea l'istituto dell'ordinariato in maniera sostanzialmente non difforme da come il can 337 § 2 dello *schema Codicis* del 1980 disciplinava questo genere di circoscrizione[67], e quindi in modo assai affine, a dire il

64. Cfr. S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, istr. *Solemne semper* del 23 aprile 1951 (AAS 43 (1951) 562-565).

65. Cfr. cost. ap. *Spirituali militum curae* , del 21 aprile 1986, loc. cit.

66. Cfr. E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, Milano, 1992, p. 15 ss.; A. VIANA, *Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica. El caso de los ordinariatos militares*, Pamplona, 1992.

67. «Praelatura personalis, etiam ad peculiaria opera pastoralia vel missionalia perficienda, habetur cum portio populi Dei, Praelati curae

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

vero, a come vengono configurate nel codice le prelature personali: stessi requisiti per l'erezione, stesso ruolo degli statuti, stessa configurazione della capitalità, del ruolo e genere del clero, ecc. Si può dire che si tratta essenzialmente di un genere particolare di prelature personali riguardanti la pastorale militare[68]; e infatti, tale era il nome dato all'istituto –prelature militari– nelle bozze della costituzione apostolica, e tale era soprattutto l'impostazione redazionale di base contenuta in tali bozze, dalla quale, come spesso accade, non si è scostato sostanzialmente il testo definitivo della legge[69].

La cost. ap. *Spirituali militum curae*, comunque, risolve esplicitamente per tutti gli ordinariati militari il problema tecnico –già menzionato a proposito delle prelature personali– dell'equiparazione con le diocesi, assimilando anche l'ufficio di ordinario con quello di vescovo diocesano[70]. Dal punto di vista tecnico si tratta, certamente, di un miglioramento, che le altre prelature risolvono –o dovranno risolvere in futuro– in forma tecnica diversa. Tuttavia, anche nel caso degli ordinariati si è verificato un malinteso circa il significato e la portata della tecnica di equiparazione, fino al punto da costituire quasi una regola generale l'uso da parte degli statuti dei rispettivi ordinariati della qualifica di «diocesi militare», «episcopato militare» o, addirittura, di «arcidiocesi militare», per evitare l'idea di circoscrizione non parificata alle strutture territoriali. Si tratta di

commissa, indolem habeat personalem, complectens nempe solos fideles speciali quadam ratione devinctos; huiusmodi sunt Praelaturae castrenses, quae Vicariatus castrenses quoque appellatur» (P. COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Codicis Iuris Canonici*, Libreria Editrice Vaticana, 1980, p. 80).

68. J. I. ARRIETA, *El Ordinariato castrense. (Notas en torno a la Cost. Apost. «Spirituali militum curae»)*, in «Ius Canonicum» 26, 1986, p. 731 ss.

69. Sull'argomento, vedi J. L. GUTIÉRREZ, *De Ordinariatus militaris nova constitutione*, in «Periodica» 76, 1987, pp. 189-218.

70. Cfr. cost. ap. *Spirituali militum curae*, art. II, 1.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

una confusione, non unicamente terminologica e formale, che comunque è stata tollerata dalla Santa Sede, consentendo l'indistinto impiego di tali denominazioni accanto a quella di ordinariato militare[71].

La giurisdizione di questa circoscrizione è personale, ordinaria e propria, benché cumulativa con quella che esercita il pastore territoriale. L'ordinario ha normalmente condizione episcopale, essendo spesso destinato a questo ufficio uno dei vescovi diocesani della nazione, sebbene ció fosse previsto dalla cost. ap. *Spirituali militum curae* solo come eccezione.

Le esigenze strutturali e pastorali dei trenta ordinariati attualmente esistenti sono molto differenti tra di loro[72], e sono rispecchiate dalle importanti diversità riscontrabili negli statuti, al di là delle differenze provenienti dalle rispettive strutture militari nonché dagli accordi allacciati tra lo Stato e la Chiesa. Così, per esempio, mentre l'ordinariato degli Stati Uniti, definito archidiocesi militare, conta cinque vescovi ausiliari, il che rende l'idea delle sue proporzioni strutturali, l'ordinariato dell'Africa meridionale, creato nel 1951 in Sudafrica, attraversa attualmente una fase di serio ripensamento, in quanto la gerarchia cattolica lo ritiene in questo momento fattore di avversione rispetto alla Chiesa da parte della popolazione di colore.

La diversità è anche una caratteristica della costituzione del presbiterio e del modo con cui i vari ordinariati provvedono all'attenzione pastorale dei componenti della circoscrizione[73]. Pur nella novità introdotta dalla cost. ap. *Spirituali militum curae* di poter dar vita ad un proprio seminario e di incardinare propri chierici, sono attualmente pochi gli ordinariati in grado di realizzare tali possibilità: di fatto, il problema di attenzione

71. Cfr. E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, cit., p. 55 ss.

72. Cfr. *Annuario Pontificio* 1994, p. 1035-1041; per le note storiche, vedi p. 1710-1711.

73. Cfr. E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, cit. p. 36 ss.; A. VIANA, *Territorialidad y personalidad...*, cit., p. 177 ss.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

pastorale si risolve spesso attingendo alle varie possibilità di addizione del can. 271, facendo uso del personale di leva, o mediante accordi con l'ordinario del territorio.

Nell'individuazione del *coetus fidelium* dell'ordinariato, inoltre, la cost. ap. *Spirituali militum curae* è stata assai esauriente, facendo giustamente prevalere criteri pastorali su qualunque altra ragione di taglio giurisdizionale[74]. Così, al criterio strettamente militare di includere in esso solo quanti sono alle dipendenze della struttura castrense, si sono applicati criteri connessi di altro genere –per primo, familiare, ma anche professionale, e contrattuale in senso ampio–, comprendendo così sia l'intero personale ospedaliero di un luogo di cura dell'esercito, o il personale civile di uno stabilimento militare.

Gli statuti, inoltre, hanno proceduto ulteriormente ad una interpretazione estensiva di tale ambito, ampliando di fatto il *coetus fidelium* dei rispettivi ordinariati. Per es. l'ordinariato della Bolivia menziona espressamente agli studenti dei centri docenti appartenenti alle forze armate[75]; e quello del Belgio include al personale civile del ministero della difesa e le loro famiglie, nonché il personale scolare e quello appartenente alle organizzazioni sociali collegate con l'esercito, e infine, tutti coloro che lavorano o risiedono in case di riposo gestite da militari[76].

Se a ciò si aggiunge l'ambito universale su cui agiscono stabilmente alcuni di questi eserciti –USA, Francia, Inghilterra, ecc.–, e le missioni temporali che molti altri eserciti compiono all'infuori della propria nazione, possiamo avere un'idea delle

74. Cfr. E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, cit. p. 48 ss.; A. VIANA, *Territorialidad y personalidad...*, cit., p. 192 ss.

75. Cfr. *Estatutos del Ordinariato Militar u Obispado Castrense de Bolivia*, art. 20, e), raccolto da E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, cit. p. 122)

76. Cfr. *Statuts du diocèse aux forces armées belges*, art. IV, in E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, cit., p. 110.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

proporzioni di apertura e della complessità delle conseguenze derivate dall'art. X della cost. ap. *Spirituali militum curae* nell'indicare il proprio popolo dell'ordinariato. In realtà, tali limiti di giurisdizione coincidono praticamente con l'ambito potenziale della specifica assistenza pastorale del clero al servizio dell'ordinariato.

6. *Gli ordinariati latini per i fedeli di rito orientale*

Passiamo finalmente a considerare il quarto genere di circoscrizione personale, che è assai meno noto dei precedenti: gli ordinariati latini per i fedeli di rito orientale. A differenza delle precedenti, questa non è una figura giuridica creata dalla legge, bensì una circoscrizione personale configurata dalla prassi, sul modello degli esarcati apostolici immediatamente dipendenti dalla sede apostolica, per l'assistenza pastorale di cattolici orientali di qualunque rito che non abbiano gerarchia propria nel paese di residenza.

Le prime esperienze di questo genere di strutture risalgono al 1930[77], e già cinque erano gli ordinariati di questo tipo eretti al momento della celebrazione del Concilio Vaticano II.

Il primo punto che, a mio parere, va sottolineato a proposito di questo genere di circoscrizioni, è la loro estraneità dalla tradizione orientale e dalle strutture tipiche disciplinate dal codice dei canoni delle Chiese orientali[78]. Infatti, in esse è un

[77]. La figura rappresenta una ulteriore evoluzione degli esarcati apostolici configurati nell'attuale forma giuridica con la creazione nel 1912 dell'esarcato apostolico ruteno del Canada (cfr. lett. apost. *Officium supremi Apostolatus*, del 15 luglio 1912, AAS 4 (1912) 555-556; S. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, decreto del 24 maggio 1930, AAS 22 (1930) 346-354).

[78]. Cfr., ad es., can. 314 § 1 CCEO.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

principio assiomatico il carattere mono-rituale delle varie circoscrizioni, mentre gli ordinariati di cui ci occupiamo sono sorti essenzialmente come risposta pluri-rituale: per tutti i fedeli cattolici orientali, di qualsiasi rito, non aventi gerarchia propria. La creazione di queste forme pastorali poggia, dunque, su di un intervento primaziale a ridosso di elementi strutturali forniti dal ordinamento canonico latino. Non è neanche indicativo del contrario la dipendenza degli ordinariati rituali dalla congregazione per le Chiese orientali, essendovi un legame scontato in ragione della materia e per motivi di coordinamento e buon governo; d'altronde tale dipendenza non è nemmeno una eccezione, essendo collegate a tale congregazione anche tutte le circoscrizioni latine erette nei territori che per tradizione sono ambiti delle Chiese orientali[79], compresa qualche abbazia territoriale sita nelle vicinanze di Roma[80].

Dall'esperienza giuridica finora esistente –l'Annuario Pontificio riporta l'esistenza di sette ordinariati orientali[81]– risulta, come dicevamo, che queste strutture hanno di solito ambito nazionale[82], e che la carica di ordinario viene attribuita al vescovo diocesano della capitale del Paese. Tuttavia, questo non è l'unico modo possibile di costituire tale genere di strutture, come dimostra l'ultimo ordinariato rituale creato per l'Europa orientale. Benché l'ambito nazionale, con l'esistenza di istanze episcopali di mutuo ausilio –ad es., le conferenze episcopali

79. Cfr. cost. ap. *Pastor Bonus*, art. 60; vedi m.p. *Sancta Dei*, del 25 marzo 1938, AAS 30 (1938) 67-70.

80. Si tratta, come si sà, dell'abbazia di Santa Maria di Grottaferrata, cfr. *Annuario Pontificio* 1994, p. 1028.

81. Alcune di queste norme erettive non sono state pubblicate su *Acta Apostolicae Sedis*. Cfr. *Annuario Pontificio* 1994, p. 1030 s., e p. 1710 per le note storiche.

82. Fa eccezione, comunque, l'ordinariato per gli armeni cattolici dell'Europa orientale creato il 2 ottobre 1991 (cfr. *Annuario Pontificio* 1993, p 1031).

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

nazionali– possa offrire un più semplice strumento di coordinamento dell'ordinario con la gerarchia del territorio circa la pastorale con gli orientali, e, ugualmente occupare la sede della capitale rappresenta per l'ordinario un fattore di autorevolezza coadiuvante tale coordinamento, non si possono escludere soluzioni diverse per aree geografiche più ampie, in paesi pastoralmente vicini, o entro l'ambito di istanze episcopali di coordinamento sopra-nazionali.

Dovendo attenerci all'esperienza giuridica esistente fino a questo momento, dobbiamo, comunque, aggiungere che si tratta di una circoscrizione sostanzialmente diversa dalle altre circoscrizioni personali finora considerate. Ciò si deve principalmente al fatto che gli ordinariati rituali creati finora poggiano su strutture preesistenti, e la loro erezione non comporta la creazione di uno specifico e autonomo ufficio episcopale, con sede e chiesa propria, come è il caso delle prelature personali e degli ordinariati militari, e, qualora venissero create, anche delle diocesi personali; perciò, mentre tutte queste strutture vengono erette mediante costituzione apostolica, gli ordinariati rituali sono stati creati per decreto della congregazione per le Chiese orientali. In realtà, con l'erezione dell'ordinariato, si procede semplicemente all'unificazione della condizione di ordinario proprio degli orientali di una nazione, e all'attribuzione di tale qualità a un vescovo diocesano del Paese.

Al di là di queste caratteristiche, attualmente comuni alla condizione giuridica di ordinario, ogni decreto di erezione contiene una specifica configurazione della rispettiva giurisdizione. Così, mentre dell'ordinario del Brasile si dice che è l'unico ordinario dei fedeli[83], e di quello dell'Argentina più

[83]. Cfr. S. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, decreto del 14 novembre 1951, loc. cit. p. 382.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

esplicitamente che ha una giurisdizione esclusiva[84], dell'ordinario di Francia –che cronologicamente è stato creato tra gli altri due– si dice avere invece una potestà cumulativa con gli ordinari locali[85]. A questo proposito, tuttavia, una *declaratio* della competente congregazione del 27 luglio 1986[86], ha stabilito più concretamente i termini di tale potestà cumulativa: la giurisdizione dell'ordinario rituale è da considerarsi principale, mentre quella degli ordinari locali é da esercitarsi solo in via sussidiaria.

Tutto ciò diventa assai più significativo se si tiene conto dalle attribuzioni conferite dalla Santa Sede all'ordinario che sono nel nucleo uguali in tutti i decreti di erezione pubblicati: edificare chiese, costituire parrocchie, provvedere alla formazione di seminaristi così come alle necessarie opere educative ed assistenziali, ecc.

Nel decreto di erezione dell'ordinariato rituale di Francia queste attività andavano eseguite *audito Ordinario loci*, genere d'intervento sostanzialmente modificato dalla *declaratio* del 1986, che impone la necessità *ad validitatem* di raggiungere un accordo con il vescovo diocesano. Negli statuti degli altri ordinariati, invece, manca una clausola del genere circa il parere della gerarchia del territorio, il che, tutto sommato, configura in maniera certamente diversa l'ambito giurisdizionale dei vari ordinari.

Niente di particolarmente rilevante ci informano invece i decreti di erezione circa il clero al servizio degli ordinariati. È compito dell'ordinario provvedere in tale senso servendosi delle

84. «Potestas iurisdictionis Ordinarii in praedictos fideles ritus orientalis erit exclusiva» (S. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, decreto del 19 febbraio 1959, loc.cit., p. 49).

85. Cfr. S. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, decreto del 27 luglio 1954, loc. cit., p. 612.

86. Cfr. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, dichiarazione interpretativa del 30 aprile 1986, loc. cit. nn. I y II.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

diverse vie aperte dal diritto. Qualora venissero a mancare sacerdoti appositamente legati alla circoscrizione, i parroci del luogo devono rivolgersi all'ordinario orientale –in Francia anche a quello del luogo– per avere le facoltà necessarie in ogni caso.

Anche riguardo la determinazione del *coetus fidelium* della circoscrizione, che ovviamente viene individuato in base al rito, l'ordinariato francese presenta una interessante particolarità riguardante la rilevanza giuridica della volontà dei fedeli. Infatti, nell'anzidetta *declaratio* del 1986 viene espressamente riconosciuta la possibilità di creare nell'ambito dell'ordinariato associazioni di fedeli latini che intendano vivere secondo le tradizioni di una Chiesa orientale, celebrando la rispettiva liturgia e partecipando a detta spiritualità[87].

Queste sono, a nostro avviso, alcune delle principali caratteristiche che stanno configurando in questi anni le cosiddette circoscrizioni personali. Per quanto riguarda il loro consolidamento e sviluppo futuro, per far fronte alle necessità pastorali della società odierna, dovremo attendere e vedere quanto offrirà per l'avvenire la concreta esperienza giuridica di governo.

[87]. «Aux termes de ce qui précède, il appartient à l'Ordinaire del Orientaux de prendre les dispositions suivantes:... 2) Reconnaître, après avis de l'autorité supérieure de l'Eglise rituelle, les groupes et associations de fidèles latins qui entendent vivre selon les traditions d'une Eglise Orientale, en célébre la Liturgie et en vivre la spiritualité» (CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, dichiarazione interpretativa del 30 aprile 1986, loc. cit., n. III, 2).

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei